

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4341

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOFFA, TULLO, AGOSTINI, BARBARESCHI, BERARDI, BOCCIA, BOCCUZZI, BOSI, BOSSA, BRANDOLINI, MARCO CARRA, CESARIO, COLUCCI, CUPERLO, DI GIUSEPPE, ESPOSITO, FARINONE, FONTANELLI, GIANNI, GINOBLE, GOISIS, GRASSI, MARANTELLI, MARCHI, MARINELLO, NICOLAIS, PELUFFO, MARIO PEPE (PD), SCANDROGLIO, TIDEI, TOCCAFONDI, TORRISI, TOUADI, VELO, VERINI

Iniziative per la promozione e la diffusione dei valori e dei temi etici dello sport e istituzione del passaporto del tifoso

Presentata il 4 maggio 2011

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41 recante « Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonché norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive », di seguito « decreto-legge n. 8 del 2007 », è stato fino ad ora attuato solo attraverso interventi prevalentemente sanzionatori e repressivi. Esso prevede, infatti, una serie di divieti e di sanzioni, tra cui l'inibizione ad assistere a eventi calcistici per interi gruppi di tifosi, a seguito di atti

violenti commessi, spesso, solo da una sparuta minoranza di tifosi.

Ferma restando la necessità di sanzionare anche in maniera grave quanti all'interno degli stadi, o nelle loro immediate vicinanze, si macchiano di azioni delinquenziali che nulla hanno a che vedere con lo sport e con il tifo, è opportuno non limitarsi alla sola repressione dei fenomeni di violenza ma prodigarsi in un'azione tesa a informare e a educare il tifoso, migliorando le sue conoscenze in merito alle regole del gioco, ai principi etici, alla cultura sportiva e ai veri valori dello sport.

È con questa premessa che il comitato provinciale del Comitato olimpico nazio-

nale italiano (CONI) di Benevento ha promosso il progetto « Informare per formare – Passaporto *Fair Play* del tifoso », intendendo affiancare alle problematiche dell'ordine pubblico un'iniziativa per promuovere una concreta e positiva cultura dello sport.

All'iniziativa hanno collaborato il comune e la provincia di Benevento, l'università del Sannio, l'ufficio scolastico provinciale, la società Benevento calcio Spa e l'Unione sportiva delle Associazioni cristiane lavoratori italiani Acli.

Il progetto ha riguardato cinquanta tifosi della società Benevento calcio Spa, migliorando le loro conoscenze in merito alle regole del gioco, alle norme e alla cultura dello sport, con un concreto percorso formativo per creare un nuovo profilo di « vero tifoso – sportivo ».

In particolare l'iniziativa è stata finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- 1) promuovere un confronto partecipato sui temi etici del calcio;
- 2) favorire il dialogo sul tema del tifo;
- 3) superare la repressione a favore della compartecipazione;
- 4) coinvolgere nel dialogo tutti gli attori che ruotano intorno al mondo del calcio;
- 5) prevenire i fenomeni negativi mettendo in luce i valori positivi espressi dalle tifoserie;
- 6) favorire la crescita delle sensibilità necessarie per vivere le « tensioni » in un contesto positivo.

Il corso si è articolato in diversi seminari ai quali hanno preso parte dirigenti del CONI, dirigenti di società sportive, ex calciatori, ex arbitri e sociologi.

Le conclusioni del corso hanno avuto luogo presso il Museo del calcio di Coverciano, in provincia di Firenze, e nell'occasione è stato consegnato ufficialmente il « passaporto » ai tifosi che hanno partecipato agli incontri programmati.

Il progetto, che si fonda su basi scientifiche e culturali, è stato sperimentato positivamente nella provincia di Benevento e ha le caratteristiche adatte per essere diffuso anche in ambito nazionale.

Tale progetto risponde, inoltre, a quanto stabilito dall'articolo 11-*bis* del decreto-legge n. 8 del 2007: « ART. 11-*bis*. – (*Iniziativa per promuovere i valori dello sport*). – 1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro delle politiche per la famiglia, predispone un programma di iniziative nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nelle università e nei luoghi ove si svolge attività sportiva a livello giovanile, con l'obiettivo di promuovere l'adesione e la partecipazione ai valori ed ai principi fondamentali della cultura sportiva, come sanciti dalla Carta olimpica. Al medesimo fine il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive ed il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali assicurano, insieme al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), la definizione delle opportune forme di intesa con le regioni e gli enti locali; il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive promuove la realizzazione di specifiche azioni ed iniziative, essenzialmente rivolte ai giovani, con le associazioni riconosciute e sostenute dalle organizzazioni sportive nazionali ed internazionali. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive promuove, sentiti il CONI, le federazioni e le società sportive, manifestazioni e attività finalizzate alla sensibilizzazione ai valori della Carta olimpica, organizzate immediatamente prima dello svolgimento delle manifestazioni sportive all'interno degli impianti e nelle aree ad essi adiacenti. Le iniziative di cui al presente comma sono realizzate nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 2.

2. Le maggiori somme corrisposte a titolo di sanzione pecuniaria irrogata per le violazioni delle disposizioni di cui alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, derivanti dalle modifiche apportate dal presente

decreto, nonché nelle ipotesi di cui agli articoli 1, commi 3-*quater* e 3-*quinquies*, 2-*bis*, 5, 8 e 9 del presente decreto, affluiscono al Fondo di solidarietà sportiva, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, avente la finalità di finanziare i programmi e le iniziative di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio ».

In sintonia e a integrazione delle iniziative previste dal citato articolo 11-*bis*, la presente proposta di legge prevede ulteriori iniziative per la promozione e la diffusione dei valori e dei temi etici dello sport, per favorire il dialogo sul tema del tifo, per prevenire fenomeni negativi e la violenza evidenziando, al contempo, i valori positivi espressi dalle tifoserie, e per consentire inoltre, ai possessori del « passaporto » di assistere ad eventi sportivi per i quali sono previste limitazioni dell'accesso a condizione, come ovvio, che i tifosi interessati non siano oggetto di provvedimenti personali restrittivi. Il tutto ferma restando la necessità di un approfondi-

mento e di un riflessione sulla « tessera del tifoso », che fornisce ai tifosi servizi e agevolazioni e rilasciata a tutti i tifosi nel rispetto delle procedure previste dal decreto del Ministro dell'interno 15 agosto 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 28 agosto 2009. La presente proposta di legge si pone infatti l'obiettivo di superare le azioni, necessarie e dovute ma non sufficienti, volte esclusivamente a reprimere la violenza per favorire un clima di dialogo e partecipazione sui temi del tifo sano e della promozione dei valori etici che sempre devono essere alla base dello sport. E questo anche alla luce dei gravi episodi che ultimamente hanno scosso il mondo del calcio e relativi al cosiddetto « scandalo del calcio scommesse ». Episodi gravi che minano la credibilità dello sport e che certo non favoriscono l'avvicinamento dei ragazzi a una pratica sportiva leale e corretta. E in quest'ottica si può pensare di prevedere la possibilità di ampliare la partecipazione ai corsi sul *fair play* previsti dalla presente proposta di legge anche a giocatori e ad atleti professionisti, dirigenti e tesserati. Lo sport è una passione che va difesa e tutelata.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri — Ufficio per lo sport, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e con le Federazioni sportive nazionali, predispone e attua un programma di iniziative culturali presso le istituzioni scolastiche, le università, le associazioni sportive e i comitati territoriali del CONI, con l'obiettivo di promuovere l'adesione e la partecipazione ai valori dello sport e ai principi fondamentali della cultura sportiva da parte dei tifosi.

ART. 2.

(Corsi di formazione).

1. Il programma di cui all'articolo 1, la sua organizzazione, gestione, durata e temi sono concordati tra i soggetti previsti dal medesimo articolo 1, che provvedono, in base alle rispettive competenze, a organizzare corsi di formazione finalizzati a:

a) illustrare le regole dei diversi tipi di sport;

b) promuovere un confronto partecipato sui temi etici dello sport;

c) favorire il dialogo sui temi del tifo;

d) superare gli interventi repressivi incentivando la partecipazione dei tifosi;

e) prevenire i fenomeni negativi evidenziando i valori positivi espressi dalle tifoserie;

f) favorire la diffusione di una cultura finalizzata a superare le tensioni relative a un evento sportivo trasformandole in emozioni positive.

ART. 3.

(Passaporto del tifoso).

1. Ai tifosi che hanno partecipato con continuità e con profitto ai corsi di formazioni e di cui all'articolo 2 è rilasciato, da parte dei soggetti organizzatori, il « passaporto del tifoso » che consente di assistere anche ad eventi sportivi per i quali sono previste limitazioni dell'accesso, a condizione che i tifosi interessati non siano oggetto di provvedimenti personali restrittivi.

2. I tifosi di cui al comma 1 possono, altresì, previa intesa tra i soggetti di cui all'articolo 1 e su iniziativa dell'ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, beneficiare di sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, compresi l'acquisto a prezzo agevolato o gratuito di biglietti, abbonamenti o titoli di viaggio e prodotti del *merchandising* ufficiale della società sportiva prescelta dal tifoso.

ART. 4.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a valere sulle risorse del Fondo di solidarietà sportiva istituito ai sensi del comma 2 dell'articolo 11-*bis* del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



16PDL0054250